

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5576

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOSCHI, PICCOLI, ALESSI, CASATI, CARRUS, DUCE, BIAFORA,
PORTATADINO, CACCIA, ORSINI BRUNO, NAPOLI, LUSETTI,
SANESE, AIARDI, FIORI, RUSSO FERDINANDO, ZOLLA, ZARRO**

Presentata il 28 marzo 1991

Modifiche alle norme della legge 26 febbraio 1987, n. 49, relative alla materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito di recenti rilievi e difficoltà amministrative, è emersa la necessità di definire in modo più appropriato il ruolo e le funzioni dei volontari in servizio civile e dei cooperanti delle organizzazioni non governative (ONG), che hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo determinante nella cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo.

In modo particolare si rende necessario precisare la natura giuridica delle attività di cooperazione svolte dai volontari e dai cooperanti, come forma atipica di lavoro autonomo regolato da appositi contratti di cooperazione, con la conseguente precisazione della natura del rapporto che gli stessi soggetti contraggono

con le organizzazioni non governative e di quello che si instaura con il Ministero degli affari esteri.

A questo fine si indirizza la presente proposta di legge, che introduce alcuni altri punti di chiarimento della legge 26 febbraio 1987, n. 49, anche per eliminare dubbi interpretativi, quali:

a) definizione delle responsabilità e delle modalità gestionali in materia previdenziale, attribuite le prime agli interessati, mentre le seconde sono delegate ad un fondo di previdenza dell'INPS, a valere su fondi della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS);

b) previsione esplicita della possibilità di porre economicamente a carico

della DGCS anche altre forme integrative di assicurazione per volontari, cooperanti e loro familiari a carico, a condizione che vengano riconosciute necessarie con delibera del comitato direzionale (una delibera in tal senso esiste già e potrà ora produrre i suoi effetti sulla base della nuova legge, mentre prima non aveva una chiara base legislativa);

c) esplicito chiarimento che i sopraddebiti contributi eccedono i limiti della quota massima riconosciuta ammissibile per i programmi promossi dalle organizzazioni non governative (70 per cento del costo totale del programma);

d) previsione esplicita della possibilità di rimborsare anche altre forme integrative di assicurazione (INA, Assitalia), a condizione che vengano riconosciute necessarie con delibera del comitato direzio-

nale. Una delibera in tal senso esiste già e potrà ora produrre i suoi effetti sulla base della nuova legge, senza incertezze interpretative;

e) sanatoria degli effetti delle procedure sinora eseguite in materia di contributi previdenziali per i volontari ed i cooperanti;

f) indicazione della necessità di coordinare il regolamento di esecuzione della legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, in conseguenza delle modifiche che vengono introdotte con questa proposta di legge.

Sottolineiamo l'urgenza dell'approvazione della presente proposta, al fine di consentire alle organizzazioni non governative di poter operare con certezza e serenità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-*bis*, e 32, comma 2-*ter* ».

ART. 2.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionali, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni, registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 29.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato ed il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale di cui all'articolo 9 sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi

quelli in aspettativa, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *a*), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti da apposito regolamento da emanarsi a cura del Ministro degli affari esteri, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi, infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *a*), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni ».

ART. 3.

1. Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole:

« che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine », sono sostituite dalle seguenti: « che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione ».

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente: « I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 31, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.

« 2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della commissione per le organizzazioni non governative.

« 2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20 ».

ART. 4.

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

« 3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo, ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto previsto dal presente comma o di grave mancanza — accertata nelle debite forme — ai doveri di cui al comma 2 del presente articolo, il contratto di cooperazione di cui agli articoli 31 e 32 è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge ».

2. Nel comma 5 dell'articolo 34, le parole: « possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato » sono sostituite dalle seguenti: « possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato ».

ART. 5.

1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi tutti gli effetti delle procedure seguite in materia di contributi previdenziali per i volontari e cooperanti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri provvederà ad emanare le necessarie norme di attuazione e di coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, mediante regolamento da emanarsi secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.